

Circolare n. 243

Chianciano Terme, 05 febbraio 2024

Al personale Docente
Alla Segreteria Didattica
Al DSGA
Agli Atti/Sito WEB

Oggetto: Conseguenze derivanti dal mancato adempimento dell'obbligo di istruzione dei minori a seguito della Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto Legge n. 123/2023.

Con la presente, si informa l'intera comunità scolastica come le norme vigenti assegnano al Dirigente Scolastico l'obbligo di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni, anche tenuto conto della recente emanazione della **Legge n. 159/2023**, di conversione del Decreto Legge n. 123/2023 recante **“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”**.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a monitorare i casi di **dispersione scolastica**, accertando la mancata iscrizione o la frequenza irregolare degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione. Nel caso di assenze prolungate, senza giustificati motivi, **per più di quindici giorni** (anche non consecutivi) nel corso di tre mesi, o anche in caso di **mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale**, il Dirigente dovrà effettuare una comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (i genitori o coloro che, a qualsiasi titolo, ne facciano le veci) per richiamarlo all'osservanza delle disposizioni di legge. Qualora entro sette giorni dalla suddetta comunicazione l'alunno non riprenda la frequenza scolastica, il Dirigente Scolastico avviserà - entro i sette giorni successivi - il Sindaco affinché questi proceda all'**ammonizione dei genitori o di coloro che, a qualsiasi titolo, ne facciano le veci**.

Il Sindaco è tenuto ad effettuare tale ammonimento anche in caso di **mancata iscrizione dell'alunno soggetto all'obbligo scolastico**.

Qualora il predetto responsabile non presenti il minore, entro una settimana dall'ammonizione, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ne giustifichi la mancata iscrizione con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, o non dimostri di procurarne altrimenti l'istruzione, **il Sindaco procede alla denuncia all'Autorità Giudiziaria** dei genitori o di coloro che, a qualsiasi titolo, ne facciano le veci, per il **reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori**, punito con la **reclusione fino a due anni**.

Nel caso di *elusione* dell'obbligo di istruzione, cioè di assenze, nel corso dell'anno scolastico, pari almeno a un quarto del monte ore annuale personalizzato e per le quali, entro una settimana dall'ammonizione del Sindaco, non siano dimostrati giustificati motivi di salute o altri impedimenti gravi, ovvero non sia provato di procurare altrimenti l'istruzione del minore, è prevista la pena della **reclusione fino a un anno**.

Si ricorda, altresì, che **l'inosservanza dell'obbligo di istruzione farà venir meno il diritto all'Assegno di Inclusione** e, nel caso di condanna definitiva, per il reato sopra menzionato, da parte



del beneficiario di tale sussidio, il beneficio verrà sospeso fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore (documentata con certificazione rilasciata dal Dirigente Scolastico) ovvero, in mancanza, per la durata di due anni.

Si chiede, pertanto, la collaborazione di tutto il personale docente per monitorare e segnalare le assenze, ricordando come solo una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure e strategie efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico ed arginare il fenomeno della dispersione scolastica.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Mayer
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.L. n. 39/93)